

Regolamento del
Comune di
Megliadino San Vitale

Disciplina delle attività rumorose

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 27.04.2004

Indice

TITOLO I - RIFERIMENTI GENERALI	3
Articolo 1 - Campo di applicazione	3
Articolo 2 - Classificazione acustica del territorio e definizioni	3
Articolo 3 - Valutazione di impatto acustico	4
Articolo 4 - Valutazione previsionale di clima acustico	5
Articolo 5 - Piani di risanamento acustico	5
Articolo 6 - Requisiti acustici passivi degli edifici	6
 TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	 6
Articolo 7 - Definizioni	6
Articolo 8 - Deroghe	6
Articolo 8 - Spettacoli, manifestazioni a carattere temporaneo, mobile, all'aperto	6
Articolo 10 - Cantieri edili, stradali e assimilabili	7
Articolo 11 - Rilascio delle autorizzazioni	8
Articolo 12 - Rilascio delle autorizzazioni in deroga	9
 TITOLO III - UTILIZZO DI MACCHINE/IMPIANTI RUMOROSI	 9
Articolo 13 - Macchine destinate all'agricoltura	9
Articolo 14 - Macchine/impianti da giardinaggio	9
Articolo 15 - Segnalatori acustici di allarme	9
Articolo 16 - Cannoncini antigraedine o per allontanare i volatili	10
Articolo 17 - Pubblicità fonica	10
Articolo 18 - Autolavaggi	10
Articolo 19 - Fuochi d'artificio	10
Articolo 20 - Attività sportive rumorose	11
 TITOLO IV - SOSPENSIONE/REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	 11
Articolo 21 - Sospensioni, revoche	11
 TITOLO V - SANZIONI	 11
Articolo 22 - Sanzioni amministrative	11
Articolo 23 - Sanzioni penali	11
Articolo 24 - Accertamento delle violazioni	11
 TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	 12
Articolo 25 - Disturbo della quiete pubblica	12
 ALLEGATI	 13
Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.)	13
Testi di riferimento	14
Modelli per domande in deroga	15

TITOLO I - RIFERIMENTI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento intende disciplinare le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, così come prescritto dalla Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dalla L.R. 10 maggio 1999 n.21".
2. Valgono le definizioni indicate nella Legge 447/95 e nei Decreti Attuativi collegati.

Articolo 2 - Classificazione acustica del territorio e definizioni

1. Per il territorio comunale è stato adottato un Piano di Classificazione Acustica Territoriale (PCAT) che prevede la suddivisione dello stesso in zone acusticamente omogenee.
2. Per ciascuna zona sono stabili valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione, valori di qualità, così come previsti dal DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
3. Si definisce periodo di osservazione diurno la fascia oraria compresa dalle ore 6.00 alle ore 22.00; si definisce periodo di osservazione notturno la fascia oraria compresa dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
4. Si definisce valore limite di emissione il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
5. Si definisce valore limite assoluto di immissione il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.
6. Si definisce valore limite differenziale di immissione la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).
7. Si definisce valore di attenzione il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
8. Si definisce valore di qualità il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
9. Tabelle di riferimento per i valori limite

Tabella dei valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno(22.00 - 06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella dei valori limite di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno(22.00 - 06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella dei valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno(22.00 - 06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

10. Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale , per "disturbo" deve intendersi il fenomeno, eziologicamente correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (L. 26 ottobre 1995, n° 447)

Articolo 3 - Valutazione di impatto acustico

1. Ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986 e dell'art. 8, comma 2 della L.447/95, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere obbligatoriamente presentata dai titolari di attività di realizzazione, modifica, potenziamento delle opere di seguito indicate:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A, B, C, D, E, F (rispettivamente autostrade, strade principali extraurbane, strade secondarie extraurbane, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali), secondo la classificazione prevista dal D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche
- discoteche
- circoli privati, pubblici esercizi ove sono installati di macchinari o impianti rumorosi
- impianti sportivi e ricreativi
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

2. La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere inoltre obbligatoriamente presentata da richiedenti il rilascio di:

- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- provvedimenti comunali in genere riguardanti l'abilitazione per l'utilizzazione di immobili da adibire ad attività produttive, sportive, ricreative, di intrattenimento in genere, commerciali, servizi polifunzionali
- licenze, autorizzazioni, ogni altro provvedimento finalizzato all'esercizio di attività produttive/commerciali

3. Sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. Nei casi in cui sia prevista unicamente la Denuncia di Inizio Attività, od altro atto equivalente, il soggetto interessato deve produrre documentazione di previsione di impatto acustico unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto equivalente.

5. Nei casi in cui sia previsto il superamento dei limiti previsti dal DPCM 14/11/1997, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett.a) della L. 447/1995 la Documentazione di Impatto Acustico prevista ai commi precedenti deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate da attività/macchine/impianti.

6. In sede di Giunta Comunale, possono essere esonerate dalla presentazione di previsione di impatto acustico le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo: potrà essere considerata valida certificazione sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica, iscritto nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Veneto.

7. La realizzazione degli accorgimenti previsti nel Documento di Impatto Acustico (D.I.A.) e delle eventuali prescrizioni dell'ASL competente per il territorio è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Articolo 4 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. Ai sensi del dell'art. 3, della L.447/95, è obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo

Articolo 5 - Piani di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano per interventi di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione dei piani di intervento può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Articolo 6 - Requisiti acustici passivi degli edifici

1. In attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n.447, per gli ambienti abitativi classificati secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, è imposto il rispetto dei requisiti acustici passivi.
2. I valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne sono quelli previsti in tabella B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
3. Per gli edifici di nuova realizzazione, in sede di richiesta di concessione edilizia deve essere presentata, a firma di Tecnico Competente in Acustica (ai sensi del D.P.C.M. 31 marzo 1998), relazione tecnica con indicazione degli accorgimenti e delle tipologie dei materiali che si intende utilizzare al fine di garantire il rispetto di quanto previsto al comma 2.

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Articolo 7 - Definizioni

1. Con esclusione delle attività ripetitive, viene definita temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni non fisse.

Articolo 8 - Deroghe

1. In deroga ai limiti di classe acustica previsti dal Piano di Classificazione Acustica Territoriale, le attività rumorose temporanee possono essere permesse ai sensi del presente regolamento.

Articolo 8 - Spettacoli, manifestazioni a carattere temporaneo, mobile, all'aperto

1. Oltre alle attività già definite al precedente art. 6, si considerano attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate presso pubblici esercizi/circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (ad es. serate musicali, piano bar, intrattenimento vocale, ecc...), purché non superino le 16 giornate complessive nell'arco di un anno. Le attività temporanee, organizzate da enti pubblici o soggetti privati nell'ambito del territorio comunale, si distinguono, ai fini del presente regolamento, in:

- **culturali**: possono riguardare conferenze, spettacoli teatrali, saggi/spettacoli di danza di qualsiasi genere, mostre, proiezioni cinematografiche ed altri affini
- **sportive**: possono riguardare gare calcistiche, ciclistiche, podistiche, oltre a tornei o esibizioni collegate alle varie discipline sportive
- **di intrattenimento e svago**: possono riguardare iniziative che si svolgono in aree pubbliche o private aperte al pubblico, che vi accede liberamente, organizzate da gruppi/associazioni/partiti/comitati al fine di raccogliere fondi destinati all'autofinanziamento o alle promozioni di solidarietà sociale (sfilate in maschera, carri allegorici, pesche di beneficenza, tombole, giochi vari, diffusione di musica, ecc...)
- **promozionali**: possono riguardare iniziative, promosse da associazioni di categoria, atte a valorizzare professionalità/qualità di servizi offerti (mostre, esibizioni di prodotti artigianali, sfilate di moda, spettacoli di intrattenimento, ecc...)

2. La durata delle manifestazioni di cui al comma 1, che non si pongano in diretta concorrenza con le attività economiche locali, non è predeterminata ma viene valutata ogni volta dall'Amministrazione Comunale, sulla base del relativo programma e sulla disponibilità dei locali o dei luoghi in cui le stesse si intendono realizzare. I tempi necessari per l'allestimento/smantellamento delle strutture ed il ripristino dei luoghi non vengono ricompresi nel tempo di durata della manifestazione. Per le tradizionali manifestazioni organizzate in concomitanza del Palio dei dieci comuni, di volta in volta l'Amministrazione ne decide la durata.

3. Per manifestazioni a carattere temporaneo/mobile, ovvero all'aperto, i soggetti organizzatori dovranno indirizzare al Sindaco la richiesta di autorizzazione in deroga, accompagnata da valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività; la richiesta deve riportare:

- scopo dell'iniziativa
- periodo di svolgimento
- se trattasi di suolo pubblico, durata complessiva dell'occupazione
- planimetria quotata o in scala del luogo, relativa all'area da occupare con le strutture e le relative pertinenze.

Ne caso di utilizzo di area privata, il Comune ne prende atto acquisendo un documento di assenso da parte del proprietario a beneficio degli organizzatori. Il Sindaco autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento, previo parere dell'ASL competente per il territorio.

4. Il superamento dei limiti massimi da parte delle sorgenti sonore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00; in prossimità di edifici scolastici, ovvero per distanze inferiori ai 300 metri, il superamento dei limiti massimi da parte delle sorgenti sonore è consentito solamente in orari non coincidenti con l'orario delle attività scolastiche. Le manifestazioni che hanno sede in aree esterne alla perimetrazione urbana, potranno, in deroga, protrarre l'orario sino alle ore 1.00 del giorno successivo esclusivamente nelle serate di venerdì e sabato e nelle giornate prefestive. In ogni caso non deve essere indotto disturbo alla quiete pubblica.

5. Il limite massimo di emissione è fissato in 70 dB (livello equivalente con filtro A), misurato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più vicini o comunque più disturbati. Vengono esclusi i limiti differenziali. Per le attività rumorose che si svolgono all'interno di edifici, il limite massimo di emissione è fissato in 65 dB (livello equivalente con filtro A), misurato all'interno dei locali più vicini o comunque più disturbati.

6. Le metodologie di misura del livello equivalente di pressione sonora con filtro A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

7. Sono considerate abusive le manifestazioni organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

8. Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area.

Articolo 10 - Cantieri edili, stradali e assimilabili

1. I cantieri edili, stradali e assimilabili attivi devono prevedere l'utilizzo di macchine/impianti, sia fissi che mobili, conformi alle norme di omologazione e certificazioni specifiche; la collocazione di macchine/impianti deve avvenire in postazioni che consentano di limitare al massimo la rumorosità verso recettori sensibili. Nel caso in cui le macchine/attrezzature in uso non rientrino tra quelle considerate dalla vigente normativa nazionale (es. attrezzi manuali), devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti e tutti i comportamenti necessari per rendere meno rumoroso il loro utilizzo e schermarli rispetto agli edifici residenziali circostanti (es. carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, schermi costituiti da barriere anche provvisorie quali laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc...).

2. L'utilizzo degli avvisatori acustici è consentito, purché non se ne possa prevedere la sostituzione con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche; è comunque vietato l'utilizzo improprio degli avvisatori acustici.

3. Per i cantieri edili, ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n.21, i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

4. Per i cantieri stradali, ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n.21, i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

5. Per le attività di cantieri edili e stradali che si devono svolgere in vicinanza di scuole, il superamento dei limiti di zona previsti dal Piano di Classificazione Acustica Territoriale è consentito solamente in orari non coincidenti con l'orario delle attività scolastiche, fermi restando i limiti orari previsti ai commi 3 e 4 precedenti.

6. Le attività di cantieri edili e stradali non sono consentite al di sopra dei limiti di zona in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga rilasciata dal Sindaco, secondo le modalità previste all'art. 11 successivo del presente regolamento.

Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona solamente al di fuori dell'orario scolastico.

7. Il limite massimo di emissione è fissato in 70 dB (livello equivalente con filtro A), misurato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più vicini o comunque più disturbati. Vengono esclusi i limiti differenziali. Per le attività rumorose che si svolgono all'interno di edifici (ad es. ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc...), il limite massimo di emissione è fissato in 65 dB (livello equivalente con filtro A), misurato all'interno dei locali più vicini o comunque più disturbati.

8. Le metodologie di misura del livello equivalente di pressione sonora con filtro A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

9. Per i cantieri edili/stradali che debbano essere attivati per il ripristino urgente di servizi pubblici (acqua potabile, gas, linee elettriche, linee telefoniche, condotte fognarie, ecc...), ovvero in tutti i casi che comportino situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione dell'ambiente e/o del territorio, si concede deroga a tutti i limiti massimi di rumorosità e di orario, oltre agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Articolo 11 - Rilascio delle autorizzazioni

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo sul territorio comunale, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario fissati dagli articoli precedenti, necessita di comunicazione al Sindaco da presentare almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività rumorosa.

2. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo preveda il superamento dei limiti di rumore e di orario indicati nei precedenti articoli del presente regolamento, egli dovrà presentare al Sindaco domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività.

3. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia o di concessione lavori in sede stradale.

4. In caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park, ecc..., che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

5. Non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate in aree ospedaliere, scolastiche, parchi pubblici, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti, ovvero in zone in classe 1 e 2, se non per casi di assoluta necessità.

6. Per i casi rientranti nel comma 2 del presente articolo, il Sindaco, sentito anche il parere dell'A.S.L. competente per il territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Articolo 12 - Rilascio delle autorizzazioni in deroga

1. Per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti previsti dal presente regolamento, il titolare dell'attività rumorosa temporanea nel territorio del comune deve inoltrare richiesta al Sindaco utilizzando la modulistica specifica, completa degli allegati previsti nel presente regolamento (vedi sezione finale).
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione può comportare la revoca della stessa; in tale caso l'attività rumorosa dovrà essere adeguata ai limiti acustici e agli orari previsti nel presente regolamento.
3. Non viene considerato valido il criterio del "Silenzio assenso".

TITOLO III - UTILIZZO DI MACCHINE/IMPIANTI RUMOROSI

Articolo 13 - Macchine destinate all'agricoltura

1. Per le attività inerenti la conduzione di fondi agricoli, è consentito l'utilizzo di macchine agricole in orari ricompresi tra le ore 7.00 e le ore 12.30 e le ore 14.00 e le ore 20.00 per i giorni feriali, tra le ore 7.00 e le ore 12.30 per i giorni festivi.
2. Le macchine agricole a funzionamento continuo, quali ad esempio impianti di irrigazione con motore a scoppio o simili, dovranno essere installate a non meno di 300 m dal recettore sensibile più' prossimo, garantendo comunque il rispetto dei limiti di zona previsti dal Piano di Classificazione Acustica Territoriale.
3. Le macchine agricole in uso dovranno rispettare le direttive comunitarie in materia di contenimento delle emissioni acustiche, così come recepite dalla normativa nazionale.

Articolo 14 - Macchine/impianti da giardinaggio

1. Per le attività inerenti la gestione di giardini/parchi/spazi verdi, ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n.21, è consentito l'utilizzo di macchine/impianti specifici in orari ricompresi tra le ore 8.00 e le ore 12.30 e le ore 14.00 e le ore 19.00 per i giorni feriali, tra le ore 8.00 e le ore 12.30 e tra le ore 16.00 e le ore 19.00 per il sabato e per i giorni festivi.
2. Le macchine/impianti in uso dovranno rispettare le direttive comunitarie, così come recepite dalla normativa nazionale, in maniera tale da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più' bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Articolo 15 - Segnalatori acustici di allarme

1. Per i segnalatori acustici di allarme non si applicano i limiti previsti dal presente regolamento; le loro emissioni sonore non possono comunque avere una durata superiore a 3 minuti continuativi e in ogni caso a 10 minuti complessivi nel periodo di riferimento diurno e notturno.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al 1° comma è tenuto a comunicare alla Polizia Municipale e ai Carabinieri i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più' soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creino disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 16 - Cannoncini antigrandine o per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" o "cannoncini antigrandine", ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 200 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione.

2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.

Articolo 17 - Pubblicità fonica

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

2. La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'articolo 6 del DPCM 1 marzo 1991 e nelle zone I e II così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla pubblicità elettorale.

Articolo 18 - Autolavaggi

1. I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc...) è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00, nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, comunque nel rispetto dei limiti di legge.

2. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto sia inferiore a m 200 e per le attività automatiche di lavaggio già in essere, purché l'impianto sia chiuso in tunnel di insonorizzazione.

3. Le attività di cui al comma 1 di nuovo insediamento, devono essere collocate al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 200 m dalle stesse.

Articolo 19 - Fuochi d'artificio

1. Ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n.21, l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

2. Le manifestazioni pirotecniche devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco, previo parere dell'autorità di pubblica sicurezza e presentazione di richiesta da parte del soggetto titolare della manifestazione.

Articolo 20 - Attività sportive rumorose

1. Ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n.21, le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart, tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Sindaco, tenuto conto della tipologia e degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

TITOLO IV - SOSPENSIONE/REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 21 - Sospensioni, revoche

1. Il ripetuto mancato rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento e dei limiti massimi di rumorosità di cui al DPCM 14 novembre 1997 comporta l'immediata sospensione dell'attività rumorosa e la revoca della licenza/autorizzazione d'esercizio, fino all'avvenuto adeguamento ai limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO V - SANZIONI

Articolo 22 - Sanzioni amministrative

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/95 e della L.R. 10 maggio 1999 n.21.

2. Le violazioni alle disposizioni di Regolamenti Comunali, saranno assoggettate alle sanzioni previste dai rispettivi regolamenti.

Articolo 23 - Sanzioni penali

1. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale, oltre a quanto previsto dall'art. 650 del codice penale e dagli articoli 844 e 2043 del Codice Civile, per la mancata osservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Articolo 24 - Accertamento delle violazioni

1.. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2. Ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n.21, per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il comune si avvale dell'ARPAV competente per il territorio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Disturbo della quiete pubblica

1. Ad eccezione di quanto previsto dal presente regolamento, sono vietati di norma tutti i rumori che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica.

2. Nelle civili abitazioni devono essere evitati rumori che possano provocare disturbo alle persone, con particolare attenzione alla fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 8.00; tra i rumori da evitare rimangono compresi quelli derivanti dall'utilizzo di condizionatori, frigoriferi, autoclavi, caldaie, ascensori, impianti tecnologici in genere; a tale limitazione è pure soggetto l'utilizzo di strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

3. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altro, il riposo o le occupazioni dei cittadini.

4. Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse.

5. Per i luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi sono fatte salve tutte le disposizioni previste dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n.215.

6. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore "a tutto gas", provocando rombi, scoppi e rumori inutili. Sono inoltre stabiliti i seguenti divieti:

- fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati
- eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità
- attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari
- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli o isolarli adeguatamente
- utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

7. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc...

ALLEGATI

Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.)

La documentazione deve essere in grado di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per prevedere, nella maniera più accurata possibile, gli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto o dall'esercizio dell'attività.

In generale, la documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso o dalla tipologia dell'attività svolta.

I contenuti minimi di una D.I.A. sono i seguenti:

- descrizione e analisi dell'attività
- descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia (planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, gli ambienti o aree utilizzate da persone, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento; prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.)
- indicazione della zona acustica di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e delle zone acustiche ad essa confinanti, potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento
- descrizione delle sorgenti di rumore che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad esempio: indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.), individuazione delle stesse mediante planimetrie e prospetti
- valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico
- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo)
- indicazione previsionale circa numero e frequenze degli accessi al pubblico all'opera in progetto
- soggetti riceventi
- indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento
- livelli esistenti e livelli previsti almeno nei punti di confine dell'insediamento e per le abitazioni esistenti più vicine
- livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.)
- livelli di rumore previsti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto
- descrizione degli interventi di bonifica
- qualsiasi altra informazione ritenuta utile
- in alternativa, dichiarazione, del legale rappresentante dell'attività, di rispetto dei limiti di legge

Testi di riferimento

Per le concessioni/autorizzazioni edilizie

- L'attivazione di macchine/impianti rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono possibili e consentiti dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 12.30 il sabato, nel rispetto dei limiti di rumore indicati all'art. 10 del Regolamento Comunale che disciplina le attività rumorose.

Per le concessioni/autorizzazioni per lavori stradali

- L'attivazione di macchine/impianti rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono possibili e consentiti dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 nei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il sabato, nel rispetto dei limiti di rumore indicati all'art. 11 del Regolamento Comunale che disciplina le attività rumorose.

Modelli per domande in deroga

Per cantieri edili, stradali o assimilabili

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Al Sig. Sindaco
del Comune di Megliadino San Vitale

Il sottoscritto _____
in qualità di (legale rappresentante, titolare, altro: specificare) _____
della ditta/impresa _____
con sede legale in _____
(via, n.civico, telefono, fax)

C H I E D E

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo per lavori di (descrizione delle attività da svolgere) _____

da effettuarsi in via/quartiere _____ n. _____

per il periodo dal giorno _____ al giorno _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, con le seguenti motivazioni:

Il sottoscritto, presa visione della normativa nazionale vigente in materia di inquinamento acustico e del Regolamento del Comune di Megliadino San Vitale, si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

In allegato:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento
- 2) indicazione degli edifici e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate
- 3) elenco delle sorgenti sonore
- 4) relazione tecnica sulle sorgenti, loro ubicazione, caratteristiche costruttive, potenza sonora oltre ad ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica

In fede.

data _____

firma _____

Per manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o assimilabili

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Al Sig. Sindaco
del Comune di Megliadino San Vitale

Il sottoscritto _____
in qualità di (legale rappresentante, titolare, altro: specificare) _____
della (manifestazione, ditta) _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
con sede legale in _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione
per l'attività rumorosa a carattere temporaneo per (descrizione delle attività da svolgere) _____

da effettuarsi in via/quartiere _____ n. _____

per il periodo dal giorno _____ al giorno _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, con le seguenti motivazioni:

Il sottoscritto, presa visione della normativa nazionale vigente in materia di inquinamento acustico e del
Regolamento del Comune di Megliadino San Vitale, si impegna a rispettare quanto previsto
nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

In allegato:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento
- 2) indicazione degli edifici e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate
- 3) elenco delle sorgenti sonore
- 4) relazione tecnica sulle sorgenti, loro ubicazione, caratteristiche costruttive, potenza sonora oltre ad ogni altra
informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica

In fede.

data _____

firma _____